

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE VOLTE
ALLA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE**
di cui all'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 in materia di
"Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione"

Art. 1

1. Per l'erogazione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e iniziative volte alla valorizzazione e promozione dell'artigianato di tradizione, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese effettuate direttamente dal soggetto organizzatore e direttamente riferibili alla manifestazione stessa.
2. Nel caso di più soggetti organizzatori, la domanda di contributo dovrà essere presentata congiunta, con la ripartizione delle spese previste per ciascun di essi.

Art. 2

1. Sono considerate ammissibili le spese relative ai seguenti interventi:
 - a) pubblicità affissionale o su media per un importo complessivo non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili della manifestazione;
 - b) stampa e grafica di materiale pubblicitario;
 - c) acquisto di materiale di consumo (tra cui spese postali e valori bollati);
 - d) acquisto di attrezzature utili allo svolgimento della manifestazione;
 - e) allestimenti fieristici e dei locali o dei luoghi atti ad accogliere l'iniziativa;
 - f) servizi connessi alla manifestazione (tra cui fotografo, facchinaggio, speaker e catering). E' escluso ogni eventuale costo per coordinamento;
 - g) materiale per premiazione (tra cui premi, targhe, pergamene, riconoscimenti);
 - h) ospitalità per espositori ed invitati;
 - i) simboli distintivi per gli espositori (ciondoli);
 - j) rappresentazioni folkloristiche, culturali o comunque collaterali alla manifestazione;
 - k) noleggio di strutture a favore dei visitatori.
2. Le spese sono considerate IVA compresa nel caso in cui questa costituisca un costo per l'ente, ovvero le spese stesse non rientrino nell'eventuale attività d'impresa dell'ente.

Art. 3

1. I contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2003, comma 1, non possono superare l'importo complessivo di:
 - a) euro 77.000,00 per l'organizzazione della manifestazione fieristica di cui alla lettera a);
 - b) euro 20.000,00 per l'organizzazione di iniziative o di manifestazioni fieristiche di cui alla lettera b);
 - c) euro 8.000,00 per l'organizzazione di iniziative o di manifestazioni fieristiche di cui alla lettera c);

Art. 4

Le iniziative volte alla valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione sono di norma classificate a carattere locale. In caso di specifica istanza di attribuzione del carattere regionale, esplicitamente richiesta dal soggetto organizzatore dell'iniziativa, la Giunta regionale può attribuire la qualifica di iniziativa a carattere regionale sulla base di un progetto dettagliato che ne evidenzi la particolare rilevanza e l'interesse superiore.

Art. 5

1. La struttura regionale competente accerta l'ammissibilità delle domande preventive di contributo, presentate in competente bollo come previsto dal D.P.R. 2610/1972, n. 642 e successive modificazioni, ENTRO E NON OLTRE il 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'articolo 47, comma 6, della l.r. 30/2009.
2. La Giunta regionale delibera in ordine alla concessione o al diniego dei contributi entro il 31 dicembre dell'anno precedente le iniziative da svolgersi nel mese di gennaio ed entro il 7 marzo per tutte le altre istanze.
3. Nel caso di stanziamenti di bilancio insufficienti ad assicurare l'erogazione totale dei contributi spettanti, la Giunta regionale concede i contributi con le seguenti priorità:
 - a) Fiera di Sant'Orso di Donnas;
 - b) iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere regionale;
 - c) iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere locale.

Art. 6

1. La liquidazione dei contributi avviene su presentazione di:
 - a) relazione finale;
 - b) dettagliata rendicontazione, unitamente agli originali delle fatture quietanzate o documenti equipollenti che la struttura regionale competente provvederà a restituire dopo avervi apposto annotazione circa il contributo concesso;
 - c) dichiarazione di non aver richiesto e percepito altri contributi per la stessa iniziativa;
 - d) autocertificazione sull'attività d'impresa;
 - e) autocertificazione attestante la mancanza di entrate o, in alternativa, dichiarare eventuali entrate correlate all'iniziativa (biglietti di accesso, sponsorizzazioni), che saranno portate in diminuzione al totale delle spese su cui è calcolato il contributo;
 - f) coordinate bancarie (codice IBAN).
2. Nel caso di domanda congiunta, a ciascun soggetto organizzatore verrà liquidato il contributo di pertinenza.
3. L'istante può richiedere l'erogazione di un acconto sul contributo concesso, per un ammontare non superiore al 30% dello stesso, anche prima della realizzazione dell'iniziativa. In tal caso il saldo avverrà dopo presentazione della documentazione richiesta al punto 1.
4. In caso di annullamento della manifestazione, gli acconti ricevuti devono essere totalmente restituiti.
5. La documentazione di cui sopra deve pervenire alla struttura regionale competente entro 4 mesi dalla conclusione della manifestazione; trascorso tale termine il diritto al contributo decade.
6. Nel caso in cui la Giunta regionale abbia disposto una riduzione percentuale di contributo per mancanza di sufficiente disponibilità di bilancio e le spese effettivamente sostenute e rendicontate dal soggetto organizzatore siano inferiori al preventivo ammesso, l'importo del contributo è rideterminato con provvedimento del dirigente competente nei limiti della percentuale massima di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 2/2003 e fino alla concorrenza dell'importo del contributo concesso.